

**Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche
(Avviso di gara pubblicato sulla GURI 5a serie speciale – contratti pubblici, n. 78 del 6 luglio 2015)
Richieste di informazioni e chiarimenti ai sensi del punto 3 dell'Avviso e del paragrafo 5.5 del relativo disciplinare**

Nr.	Avviso	Disciplinare	Quesito	Risposta
1		3.4	<p>Il Disciplinare di gara al paragrafo 3.4 prevede che:</p> <p>“Per utilizzo delle frequenze assegnate si intende la messa in servizio delle relative Base Station con accensione della relativa portante con specifico utilizzo delle frequenze assegnate e copertura del territorio di riferimento della cella o del settore, connesse ad una rete di trasporto che garantisca il trasporto del traffico in modalità end-to-end.”</p> <p>“Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso.”</p> <p>Inoltre, gli aggiudicatari dei lotti in banda 1,5 GHz devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 9 della delibera AGCom n. 259/15/CONS; in particolare, entro 48 mesi dalla data di aggiudicazione, gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a larga banda e ad utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso in tutte le regioni del territorio nazionale.</p> <p>-----</p> <p>Tenendo conto di quanto riportato sopra, si chiede conferma che gli obblighi di copertura si possano ritenere rispettati nel caso cui, entro i 48 mesi dalla data di aggiudicazione, sia stata messa in servizio almeno una Base Station nel 60% delle regioni del territorio nazionale, con accensione della relativa portante in banda 1452-1492 MHz con specifico utilizzo delle frequenze assegnate e copertura del territorio di riferimento della cella o del settore della suddetta Base Station connesse ad una rete di trasporto che garantisca il trasporto del traffico in modalità end-to-end.</p>	Si conferma l'interpretazione.
2		4.2 5.2 6.4.1	<p>Il Disciplinare di gara prevede le seguenti disposizioni :</p> <p>4.2 Divieto di partecipazione</p> <p>Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dall'Avviso soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.</p> <p>Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dall'Avviso soggetti che, singolarmente, ovvero in quanto componenti di consorzio o società costituito/a o costituendo/a:</p> <p>a) esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente a terzi, su un altro richiedente;</p> <p>b) siano sottoposti, direttamente o indirettamente, al controllo anche congiunto, da parte di un altro richiedente;</p> <p>c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, e/o congiunta, di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro richiedente.</p> <p>Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3, del codice civile.</p>	No. La dichiarazione di cui al paragrafo 6.4.1 deve essere prodotta dal partecipante.

		<p>Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) abbiano presentato domanda si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima, in relazione al numero di protocollo assunto all'atto della consegna della domanda di partecipazione.</p> <p>5.2 Allegati alla domanda di partecipazione</p> <p>c) dichiarazione del partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente paragrafo 4.2, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;</p> <p>6.4.1 Rappresentanti dei partecipanti</p> <p>“i rappresentanti dei partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:</p> <p>a) una dichiarazione che attesti l'insussistenza, in capo al soggetto partecipante, presa conoscenza dei soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, delle condizioni ostative di cui al precedente paragrafo 4.2. Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;</p> <p>-----</p> <p>Tenendo conto di quanto riportato sopra, non si ritiene che la dichiarazione di cui al paragrafo 6.4.1, inerente l'insussistenza in capo al soggetto partecipante delle condizioni ostative di cui al precedente paragrafo 4.2, debba essere rilasciata dai partecipanti stante la possibilità per l'Amministrazione di verificare il rispetto delle condizioni di divieto alla partecipazione in virtù di quanto previsto al paragrafo 4.2 ed alla dichiarazione richiesta al paragrafo 5.2.</p> <p>Si chiede conferma della suddetta interpretazione.</p>	
3	3.1	<p>Nella delibera AGCom n. 259/15/CONS, a cui il Disciplinare fa riferimento, all'art. 8, comma 3 si afferma che Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato italiano sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base o, in generale, installazioni in postazione fissa in una fascia inferiore a km 7,5 di distanza dal confine nazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche di cui ai commi precedenti non garantissero la protezione dalle interferenze nocive, devono assicurare in ogni caso l'adozione di specifiche tecniche di mitigazione e/o il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica confinanti. Agli aggiudicatari può essere imposto, all'atto del rilascio del diritto d'uso o successivamente in caso di persistenza di interferenze nocive, l'obbligo che la Power Flux Density (PFD) prodotta sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti al confine nazionale.</p> <p>-----</p> <p>Tenendo conto di quanto sopra riportato quali misure il Ministero dello Sviluppo Economico intende adottare:</p> <p>1. affinché l'aggiudicatario del lotto A possa posizionare una stazione base in prossimità del confine con lo Stato della Città del Vaticano?</p>	<p>1) e 2) In merito all'applicazione da parte dei Paesi di confine con l'Italia della normativa di armonizzazione definita a livello Europeo si rimanda a quanto indicato al paragrafo 3.1 del Disciplinare di Gara ossia che gli aggiudicatari dovranno utilizzare le frequenze in banda 1.5 GHz nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 8 della Delibera 259/15/CONS e nei considerata da 25 a 35, anche in relazione alle eventuali norme tecniche specifiche che potrebbero essere adottate dal Ministero al fine del coordinamento internazionale delle frequenze, ossia ulteriori prescrizioni tecniche definite a livello nazionale in aggiunta alla normativa armonizzata europea qualora ritenuto necessario per garantire la compatibilità tra operatori utilizzando bande di frequenze adiacenti nella stessa area geografica o utilizzando la stessa banda di frequenze in aree geografiche confinanti.</p>

			2.per gestire le problematiche interferenziali eventuali tra il Servizio Mobile nel lotto A ed il Servizio T-DAB nello Stato della Città del Vaticano?	
4		3.1	Con riferimento al comma 3 dell'articolo 8 della delibera AGCom n. 259/15/CONS in merito a "disposizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze", vista l'assegnazione dal piano di Maastricht per il T-DAB allo Stato della Città del Vaticano di 2 canali adiacenti coordinati localizzati all'interno del lotto A messo a gara dal Disciplinare della gara oggetto di chiarimento, si richiede se il Ministero ritenga sufficienti le norme relative al coordinamento internazionale o preveda la necessità di adozione di specifiche tecniche di mitigazione e/o coordinamento da parte dell'assegnatario.	Al momento si ritengono sufficienti le norme relative al coordinamento internazionale. Tuttavia, qualora i rapporti di protezione previsti dalla normativa armonizzata Europea non fossero sufficienti per tutelare i due blocchi T-DAB sopraccitati e utilizzati dallo Stato Città del Vaticano, potrebbe essere necessario adottare ulteriori tecniche di mitigazione che saranno al momento opportunamente valutate.
5		3.1	E' inoltre richiesto se il Ministero ritenga necessari accordi specifici con lo Stato della Città del Vaticano al fine di tutelare non solo il servizio T-DAB, ma anche gli operatori assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 1452-1492 MHz, ed in particolare del lotto A, da possibili interferenze nocive la cui protezione non fosse garantita dalle norme tecniche stabilite dagli accordi transfrontalieri.	Qualora la normativa armonizzata Europea non garantisse la compatibilità tra il Servizio T-DAB e il Servizio Pubblico Terrestre di Comunicazione Elettronica a larga banda nella banda di frequenze 1452-1492 MHz potrebbe essere necessario stabilire accordi specifici con lo Stato Città del Vaticano al fine di definire i requisiti tecnici da rispettare per la reciproca protezione da interferenze dei due Servizi
6 e 7		8.5	<p>Il Disciplinare di gara al paragrafo 8.5 recita "Se le offerte in testa alle due graduatorie (ognuna relativa ad uno dei due lotti) sono detenute dallo stesso partecipante, sono comparate, per importo complessivo, le coppie costituite dall'offerta prima in una graduatoria e dall'offerta seconda nell'altra, selezionando la coppia di offerte di importo complessivo più alto. In caso di parità di importo complessivo, la coppia di offerte è selezionata tramite sorteggio. Nel caso in cui in una delle due graduatorie sia presente solo l'offerta del partecipante in testa ad entrambe le graduatorie, le offerte vincenti sono costituite da tale offerta e dall'offerta seconda nell'altra graduatoria; fa eccezione il caso in cui l'offerta del partecipante nella graduatoria con più di un'offerta sia superiore alla somma dell'offerta seconda in tale graduatoria e dell'unica offerta sull'altra graduatoria; in questo caso l'offerta più alta del partecipante è identificata come unica offerta vincente al termine della tornata."</p> <p>Alla luce della seguente condizione:</p> <p>"fa eccezione il caso in cui l'offerta del partecipante nella graduatoria con più di un'offerta sia superiore alla somma dell'offerta seconda in tale graduatoria e dell'unica offerta sull'altra graduatoria; in questo caso l'offerta più alta del partecipante è identificata come unica offerta vincente al termine della tornata",</p> <p>e supponendo, ad esempio, che la situazione alla fine della tornata "t" sia la seguente:</p> <p>Offerte</p> <p>Lotto A:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Partecipante 1: 500 •Partecipante 2: 240 	<p>A</p> <p>L'offerta del Partecipante 1 per il lotto B (230), pur formalmente valida se conforme a quanto richiesto al paragrafo 8.4 del Disciplinare, non sarà dichiarata vincente in base a quanto previsto al paragrafo 8.5 del Disciplinare; tale offerta sarà, quindi, considerata decaduta e non potrà avere alcun effetto sul successivo svolgimento della gara.</p> <p>B</p> <p>Il valore di riferimento per il lotto B sarà il valore minimo (base d'asta), non essendo presente alcuna offerta vincente per il lotto.</p> <p>Non si conferma l'interpretazione relativa alle condizioni di chiusura, che avviene "al termine della seconda tornata, nel corso di tutta la fase dei miglioramenti competitivi, in cui non è presentata alcuna offerta valida né è esercitato esplicitamente un diritto di pausa", come previsto al paragrafo 8.11 del Disciplinare.</p>

			<p>Lotto B:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Partecipante 1: 230 (unica offerta) <p>In questo caso, essendo $500 > 230+240$, la regola prevedrebbe di identificare come unica offerta vincente quella da 500 del Partecipante 1 per il lotto A.</p> <p>-----</p> <p>A</p> <p>Nel caso sopraesposto, quale è l'ultima offerta valida relativamente al lotto B per il quale non risultano offerte vincenti nella tornata corrente "t"?</p> <p>B</p> <p>Non essendo accettabile l'offerta da 230 del Partecipante 1 sul lotto B, quale sarà il valore di riferimento per questo lotto alla tornata "t+1"? Nel disciplinare questo aspetto non è trattato. Ad esempio si potrebbe far riferimento al valore di base d'asta oppure, come probabile, all'ultima offerta valida presentata alla tornata "t-1". Lo scenario è equivalente a quello in cui non siano state presentate offerte per il lotto B (e quindi soggetto a chiusura qualora non vengano presentate offerte nella tornata t+1)?</p>	
8		8	<p>Si chiede conferma della possibilità per un partecipante che abbia effettuato esclusivamente un'offerta economica per il lotto A sino alla tornata x, di poter presentare una nuova offerta nelle tornate successive alla x anche per il lotto B.</p>	<p>Si conferma l'interpretazione, a condizione che il partecipante non sia detentore dell'offerta vincente per il lotto A nella tornata x.</p>
9		8.11	<p>Il Disciplinare di gara al paragrafo 8.11 recita "La fase dei miglioramenti competitivi è chiusa al termine della seconda tornata, nel corso di tutta la fase dei miglioramenti competitivi, in cui non è presentata alcuna offerta valida né è esercitato esplicitamente un diritto di pausa."</p> <p>"Le offerte aggiudicatarie alla chiusura della fase dei miglioramenti competitivi sono le offerte vincenti per ciascuno dei due lotti, ai sensi del paragrafo 8.5, nella tornata conclusiva della gara."</p> <p>----</p> <p>Tenendo conto di quanto riportato sopra, si chiede conferma che la fase dei miglioramenti competitivi si concluda contemporaneamente per i due lotti A e B. In altre parole, anche se per due tornate successive non si punta ad esempio sul lotto A ma i miglioramenti competitivi si concentrano esclusivamente sul lotto B, si chiede conferma che sia comunque possibile continuare a puntare, ad esempio nel corso della terza tornata, sul lotto A. Si chiede conferma di tale interpretazione.</p>	<p>Si conferma l'interpretazione.</p>
10	4		<p><u>art. 4</u></p> <p><i>Nel caso in cui il richiedente presenti due offerte economiche le stesse dovranno essere incluse in un'unica busta o in due buste separate?</i></p>	<p>In un'unica busta.</p>
11		3.1	<p><u>par. 3.1 – Diritti d'uso</u></p> <p>Considerato che gli aggiudicatari dovranno utilizzare le frequenze in banda 1,5 GHz nel rispetto delle disposizioni</p>	<p>1) Per quanto concerne gli utilizzi da parte dei Paesi di confine con l'Italia delle bande di</p>

stabilite dall'art. 8 della Delibera AGCom n. 259/15/CONS, recante "Disposizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze", anche in relazione alle eventuali norme tecniche specifiche, al fine del coordinamento internazionale delle frequenze, che potrebbero essere adottate dal Ministero, *si chiede di poter conoscere:*

- 1) *la destinazione d'uso/l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz negli/da parte degli Stati confinanti, ivi inclusi la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, specificando la relativa canalizzazione (ossia, se del caso, gli eventuali canali sui quali dovesse esistere una possibilità di utilizzo della banda per il DAB) e, con particolare riguardo a tali ultimi Stati, se la normativa di armonizzazione definita a livello europeo per la banda in parola trovi applicazione o meno;*
- 2) *la destinazione d'uso/l'utilizzo della banda 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz sia negli/da parte degli Stati confinanti, sia a livello nazionale, fornendo, a tale ultimo riguardo, laddove disponibili, maggiori dettagli in termini di utilizzo specifico rispetto a quanto indicato nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze recentemente pubblicato e, indicando, la relativa canalizzazione;*
- 3) *in funzione delle risposte ai quesiti nn. 1 e 2 sopra riportati che cosa si intende per "eventuali norme tecniche specifiche, al fine del coordinamento internazionale delle frequenze, che potrebbero essere adottate dal Ministero".*

frequenze 1427-1452 MHz, 1452-1492 MHz, 1492-1518 MHz, si fa presente che possono essere consultati sul seguente sito WEB del European Communication Office (ECO), Organo di supporto della CEPT: <http://www.efis.dk/> ad eccezione dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i quali si informa che:

a) lo Stato Città del Vaticano non ha alcuna utilizzazione nelle bande di frequenze 1427-1452 MHz, 1492-1518 MHz mentre nella banda di frequenze 1452-1492 MHz sono impiegati per il Servizio di Radiodiffusione in tecnologia digitale T-DAB, T-DAB+, T-DMB i seguenti blocchi:

LI con frequenza centrale 1466,656 MHz,
LJ con frequenza centrale 1468,368 MHz,
conformemente agli atti finali dell'accordo in ambito CEPT di Maastricht 2002 rivisto a Costantia nel 2007;

b) la Repubblica di San Marino risulta che non abbia alcuna utilizzazione nelle bande di frequenze 1427-1452 MHz, 1492-1518 MHz mentre nella banda di frequenze 1452-1492 MHz, in base agli atti finali dell'accordo in ambito CEPT di Maastricht 2002 rivisto a Costantia nel 2007, ha assegnato i seguenti blocchi:

LF con frequenza centrale 1461,520 MHz,
LP con frequenza centrale 1478,640 MHz;

				<p>2) L'utilizzo nazionale delle bande di frequenze 1427-1452 MHz, 1492-1518 MHz, è riportato nel vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al D.M. 27 Maggio 2015, pubblicato sul supplemento n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 2015 n. 143; inoltre l'Italia ha dato parere favorevole alla firma della ECP (European Common Proposal) per la prossima WRC-15 in merito alla candidabilità di dette bande di frequenze per il Servizio Mobile;</p> <p>3) In merito all'applicazione da parte dei Paesi di confine con l'Italia della normativa di armonizzazione definita a livello Europeo si rimanda a quanto indicato al paragrafo 3.1 del Disciplinare di Gara ossia che gli aggiudicatari dovranno utilizzare le frequenze in banda 1.5 GHz nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 8 della Delibera 259/15/CONS e nei considerata da 25 a 35, anche in relazione alle eventuali norme tecniche specifiche che potrebbero essere adottate dal Ministero al fine del coordinamento internazionale delle frequenze, ossia ulteriori prescrizioni tecniche definite a livello nazionale in aggiunta alla normativa armonizzata Europea qualora ritenuto necessario per garantire la compatibilità tra operatori utilizzando bande di frequenze adiacenti nella stessa area geografica o utilizzando la stessa banda di frequenze in aree geografiche confinanti.</p>
12		3.2	<p><u>par. 3.2 – Durata dei diritti d'uso</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 3.2, è previsto che i diritti d'uso delle frequenze non possono essere ceduti a terzi senza previa autorizzazione del Ministero e che la cessione è comunque vietata per un periodo di 36 mesi dall'aggiudicazione; che inoltre si precisa che <i>“sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo d'azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15 del decreto legislativo 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società quotate in borsa”</i>.</p> <p><i>Si chiede di chiarire come venga considerata l'ipotesi di fusione o di scissione della società che detiene i diritti d'uso delle frequenze, in particolare precisando se, ed eventualmente in quali casi, tale ipotesi sia equiparata al trasferimento dei diritti d'uso; si chiede inoltre di chiarire se il divieto di cessione per un periodo di 36 mesi dall'aggiudicazione si applichi anche nel caso di trasferimento dei diritti d'uso ad altra società che appartenga al medesimo gruppo della cedente.</i></p>	<p>Quanto disposto viene applicato unicamente nel caso in cui la cessione dei diritti d'uso delle frequenze avvenga verso soggetti terzi. In tal senso nell'ipotesi di una fusione o trasferimento all'interno del medesimo gruppo tale divieto non trova applicabilità. In tal caso si applica quanto previsto dall'art 14 ter del dlgs 259/2003.</p> <p>Analogamente per quanto riguarda la scissione della Società che detiene i diritti d'uso, l'applicabilità del divieto di cessione per un periodo 36 mesi si applica nel caso in cui questa si configuri come una cessione verso terzi e non come una fusione o trasferimento all'interno del medesimo</p>

				gruppo.
13		3.4	<p><u>par. 3.4 – Obblighi per l'utilizzo delle frequenze</u></p> <p>Premesso che al par. 3.4 è richiamato l'obbligo di utilizzo sancito dall'art. 9 della delibera n. 259/15/CONS dell'Autorità e che nel caso in cui gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso.</p> <p><i>In proposito, si chiede se qualora l'operatore aggiudicatario delle frequenze non fosse nelle condizioni di rispettare gli obblighi di utilizzo delle frequenze per indisponibilità di dispositivi e terminali con tecnologia idonea, sia prevista una deroga all'obbligo di "use or loose it".</i></p>	Non è prevista alcuna deroga.
14		4.1	<p><u>art. 4.1 – Soggetti ammessi alla procedure</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 4.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -possono presentare domanda di partecipazione soggetti già costituiti ovvero che si impegnino nella domanda di partecipazione a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società di capitali; -in ogni caso la società dovrà: a) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso; b) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d'uso; <p><i>Si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lettere a) e b) debbano essere posseduti al momento della presentazione della domanda o se è sufficiente che siano posseduti al momento del rilascio dei diritti d'uso; se, nel caso in cui tali requisiti non fossero posseduti al momento della presentazione della domanda, sia necessario inserire nella domanda di partecipazione inserire l'impegno alla modifica dell'oggetto sociale e/o dello statuto per renderli conformi ai predetti requisiti.</i></p>	Tali requisiti devono essere posseduti dal partecipante al momento del rilascio dei diritti d'uso, purchè nella domanda di partecipazione sia stato assunto dal partecipante l'impegno al rispetto dei requisiti richiesti.
15		5.1	<p><u>par. 5.1 – Domande di partecipazione</u></p> <p>Il par. 5.1 prevede che la domanda di partecipazione deve essere redatta "in carta legale o resa legale".</p> <p>A</p> <p><i>Si chiede di confermare che per "carta legale o resa legale" si intende la carta intestata del richiedente con l'apposizione di una marca da bollo del valore di Euro 16,42. In caso affermativo si chiede di poter sapere ogni quante pagine deve essere apposta la marca da bollo.</i></p> <p>Il medesimo art. 5.1 prevede che la domanda di partecipazione, corredata dai documenti di cui al successivo art. 5.2, debba essere contenuta in un plico recante la dicitura di cui all'art. 5.1 (cfr. p. 8 del Disciplinare di Gara). Il successivo art. 6.2 stabilisce che "<i>le offerte iniziali devono essere presentate contestualmente alla domanda di partecipazione ... Nel plico contenente le offerte devono essere contenuti a loro volta chiusi e sigillati a) un plico contenente il deposito cauzionale ...b) un plico contenente una o due offerte economiche ...</i>".</p> <p>B</p> <p><i>Si chiede di confermare che il plico di cui all'art. 5.1 del Disciplinare di Gara deve quindi contenere: i) la domanda di partecipazione e i relativi allegati come previsti dall'art. 5.2; ii) un plico contenente il deposito cauzionale come</i></p>	<p>A</p> <p>Per "Carta legale" si intendono gli appositi fogli protocollo a righe al cui margine è riportata l'imposta di bollo.</p> <p>Per "Resa legale" si rinvia all'applicazione della relativa imposta di bollo su fogli di carta di uso comune in formato A4 (1 marca da bollo ogni 4 pagine).</p> <p>B</p> <p>Si conferma.</p>

			<p><i>previsto dall'art. 6.2.1, lett. a) del Disciplinare di Gara e iii) un plico contenete una o due offerte come previste dall'art. 6.2.1, lett. b) del Disciplinare di Gara.</i></p> <p>Con riferimento al deposito cauzionale, il Disciplinare di Gara - al medesimo art. 5.1 (nonché al successivo art. 6.1.3) - prevede che nella domanda il richiedente includa a pena di esclusione un deposito cauzionale di importo non inferiore a Euro 230.340.178,32.</p> <p>C <i>Si chiede in proposito di chiarire che cosa si intende per "non inferiore" e, in particolare, se l'importo del deposito cauzionale da presentare con la domanda può essere pari a Euro 230.340.178,32 anche qualora: -il valore dell'offerta presentata sia maggiore di Euro 230.340.178,32; -venga presentata un'offerta per entrambi i lotti.</i></p> <p>D <i>Si chiede, inoltre, se e in quali modalità e tempi sarà chiesto di adeguare l'importo della fideiussione laddove si proceda con la fase dei miglioramenti competitivi.</i></p> <p>E <i>Nel caso in cui la richiesta di adeguamento dovesse essere formulata in sede di apertura delle buste si chiede inoltre di poter conoscere quale sarebbe il parametro di riferimento.</i></p> <p>F <i>Si chiede, infine, se dell'avvenuto deposito della domanda di partecipazione, sarà data comunicazione pubblica. In caso affermativo, si chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui ciò avverrà.</i></p>	<p>C Si conferma l'interpretazione.</p> <p>D Non è previsto l'adeguamento del deposito per la fase dei miglioramenti competitivi.</p> <p>E Si la veda risposta al precedente punto D</p> <p>F Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5.8 del disciplinare di gara.</p>
16	5.2		<p><u>par. 5.2 – Allegati alla domanda di partecipazione</u></p> <p>Il par. 5.2, lett. b) del Disciplinare di Gara (rubricato "Allegati alla domanda di partecipazione") impone che la domanda di partecipazione sia corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del soggetto partecipante "<i>che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159</i>" e "<i>che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18</i>".</p> <p>Con riferimento ad entrambe le menzionate dichiarazioni, il medesimo art. 5.2, lett. b) precisa che "<i>la dichiarazione va resa con riferimento al titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio</i>".</p> <p>A <i>Alla luce di ciò, si chiede di confermare che il legale rappresentante del concorrente può dichiarare il possesso dei predetti requisiti nei confronti di tutti i soggetti menzionati dalla previsione citata (i.e. titolare o il direttore</i></p>	<p>A E' sufficiente che il legale rappresentante della società sottoscriva l'autodichiarazione richiesta, con riferimento anche a tutti gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, purché essi siano nominativamente individuati. Ovviamente una simile dichiarazione deve essere resa da ogni singolo legale rappresentante nel caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali. Si conferma che tali dichiarazioni non devono essere rese nei confronti del socio di maggioranza persona giuridica.</p> <p>B Non vi è nessun impedimento, purché la dichiarazione sull'affidabilità finanziaria sia rilasciata in un documento disgiunto dalla</p>

			<p><i>tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e che pertanto non vi è la necessità che ciascuno dei predetti soggetti rilasci la propria dichiarazione.</i></p> <p><i>Si chiede, inoltre, di confermare che le dichiarazioni di cui sopra non devono essere rese nei confronti del socio di maggioranza persona giuridica, riferendosi il menzionato art. 5.2, lett. b) del Disciplinare al solo socio di maggioranza persona fisica.</i></p> <p>Il par. 5.2 – lett. e) prevede tra gli allegati alla domanda di partecipazione la dichiarazione in originale rilasciata da una banca attestante l'affidabilità finanziaria del richiedente.</p> <p>B</p> <p><i>In proposito si chiede se esistono impedimenti a che lo stesso istituto bancario che emette la fideiussione attesti anche l'affidabilità finanziaria del partecipante.</i></p>	fideiussione.
17	5.7	<p><u>par. 5.7 – Ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 5.7, l'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato e che con la comunicazione di ammissione saranno resi noti il luogo, la data e l'ora della seduta pubblica di cui al paragrafo 6.4,</p> <p><i>Si chiede di indicare se siano previsti dei termini per la comunicazione di ammissione, o, nel caso in cui non siano previsti dei termini, di indicare orientativamente quali siano le tempistiche stimate per la comunicazione di ammissione e per la fissazione della seduta pubblica di cui al paragrafo 6.4.</i></p>	Le tempistiche sono dettate dal numero dei partecipanti; pertanto tale comunicazione potrebbe essere inviata in un lasso di tempo tra 1 e 10 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione.	
18	5.10	<p><u>par. 5.10 – Divieto di modificazioni soggettive</u></p> <p>Premesso che ai sensi del par. 5.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> -non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione delle domanda di partecipazione, fino al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze; -per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti. <p><i>Si chiede di chiarire come venga considerata l'ipotesi di fusione o scissione di una delle società partecipanti, nonché l'ipotesi di trasferimento del controllo di una delle società partecipanti, precisando se tali ipotesi vengano considerate modificazioni soggettive non consentite.</i></p>	<p>Quanto disposto viene applicato unicamente nel caso in cui la cessione dei diritti d'uso delle frequenze avvenga verso soggetti terzi. In tal senso nell'ipotesi di una fusione o trasferimento all'interno del medesimo gruppo tale divieto non trova applicabilità. In tal caso si applica quanto previsto dall'art 14 ter del dlgs 259/2003.</p> <p>Analogamente per quanto riguarda la scissione della Società che detiene i diritti d'uso, l'applicabilità del divieto di cessione per un periodo 36 mesi si applica nel caso in qui questa si configuri come una cessione verso terzi e non come una fusione o trasferimento all'interno del medesimo gruppo.</p>	
19	6.2.3	<p><u>par. 6.2.3 – Incameramento del deposito</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 6.2.3 è previsto che salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c) e d) del medesimo paragrafo, successivamente al rilascio dei diritti d'uso sarà disposto lo svincolo del deposito</p>	Come stabilito dal Disciplinare di gara il Ministero deve porre in essere tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni a cui sono sottoposte le fideiussioni ed in particolare le cause	

			<p>costituito dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.</p> <p><i>Si chiede di poter conoscere con un maggiore grado di dettaglio quali siano le formalità necessarie a tal fine.</i></p>	<p>di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del paragrafo 5.1. del Disciplinare e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5 e 11.1 del Disciplinare.</p>
20		6.4.1	<p><u>par. 6.4.1 – Rappresentanti dei partecipanti</u></p> <p>Ai sensi del par. 6.4.1, i rappresentanti dei partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo paragrafo.</p> <p><i>Si chiede conferma del fatto che la suindicata documentazione debba essere consegnata in originale al Responsabile nella seduta pubblica di apertura dei plichi.</i></p>	<p>Si conferma.</p>
21		6.4.2	<p><u>par. 6.4.2 – Modalità di apertura delle offerte</u></p> <p>Premesso che ai sensi del par. 6.4.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al termine delle verifiche preliminari della documentazione di cui al par. 6.4.1. l'apertura delle offerte avverrà secondo l'ordine di presentazione delle domande e le modalità indicate nelle lettere a) e b) del predetto paragrafo; -la lett. a) prevede che avvenga anzitutto l'apertura, per ciascun partecipante, della busta contenente il deposito cauzione e la verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal par. 6.1.3 del disciplinare; qualora il deposito cauzionale non risulti completo ovvero risulti non conforme a quanto previsto al par. 6.1.3 le offerte non saranno considerate valide e la relativa busta non sarà aperta; -la lett. b) prevede che successivamente si proceda all'apertura, per il medesimo partecipante, della busta contenente le offerte presentate e alla verifica della loro conformità a quanto previsto dal disciplinare, precisandosi che qualora un'offerta non risulti conforme a quanto previsto dal paragrafo 6.2.2 l'offerta non sarà considerata valida; <i>“qualora siano presenti più offerte valide per un medesimo lotto specifico, verrà ritenuta valida solo l'offerta di importo maggiore”.</i> <p>A</p> <p><i>Si chiede di chiarire quali siano le ricadute nel caso in cui l'offerta non risulti conforme a quanto previsto al paragrafo 6.2.2 del Disciplinare di Gara.</i></p> <p>B</p> <p><i>Si chiede, inoltre, di chiarire cosa si intenda con la frase sopra riportata contenuta nella lett. b), precisando in particolare se si faccia riferimento solo all'ipotesi in cui nella busta presentata dal <u>medesimo partecipante</u> siano presenti più offerte valide per un medesimo lotto specifico, e non anche all'ipotesi in cui in buste diverse siano presenti offerte valide presentate da diversi partecipanti.</i></p>	<p>A</p> <p>Nel caso in cui l'offerta non risulti conforme a quanto previsto al paragrafo 6.2.2 del Disciplinare di Gara, l'offerta non sarà considerata valida e non sarà presa in considerazione in nessuna delle successive fasi della procedura.</p> <p>B</p> <p>La frase <i>“qualora siano presenti più offerte valide per un medesimo lotto specifico, verrà ritenuta valida solo l'offerta di importo maggiore”</i> fa riferimento all'ipotesi in cui nella busta presentata dal medesimo partecipante siano presenti più offerte valide per un medesimo lotto specifico.</p>
22		6.5.1	<p><u>par. 6.5.1 – Procedura in presenza di un solo offerente</u></p> <p>Al par. 6.5.1 è previsto che al partecipante verrà chiesto se intende esercitare il diritto relativo all'opzione per un ulteriore blocco di frequenze di ampiezza pari a 10 MHz di cui all'art. 6 della Delibera n. 259/15/CONS.</p>	<p>A</p> <p>Si conferma.</p>

			<p>A</p> <p><i>Si chiede, in proposito, di voler confermare che nel caso in cui un partecipante presentasse un'offerta economica valida per entrambi i lotti, tale circostanza non implicherebbe l'automatica aggiudicazione di 30 MHz al partecipante medesimo.</i></p> <p>B</p> <p><i>Laddove il partecipante intendesse esercitare il suindicato diritto, si chiede inoltre quale sarebbe il prezzo di aggiudicazione del blocco addizionale.</i></p>	<p>B</p> <p>Come previsto al paragrafo 9.1 del Disciplinare "Al momento dell'esercizio dell'opzione deve essere consegnata la relativa offerta economica per un importo non inferiore al 50% del valore minimo indicato al punto 5 dell'Avviso per il lotto specifico non assegnato".</p>
23		6.5.2	<p><u>par. 6.5.2 – Procedura in presenza di due offerenti</u></p> <p><i>Nel caso in cui, al momento dell'apertura delle buste, si dovesse verificare la seguente condizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Lotto A: una sola offerta da parte di un partecipante; -Lotto B: due offerte di uguale importo da parte di due partecipanti diversi. <p>A</p> <p><i>Come si procederebbe all'aggiudicazione del lotto B?</i></p> <p>B</p> <p><i>Qualora il partecipante del lotto A si avvallesse della facoltà di scegliere il lotto A, il lotto B sarebbe assegnato all'altro partecipante?</i></p> <p>C</p> <p><i>Nel caso in cui si procedesse per sorteggio e venisse estratto l'aggiudicatario del lotto A, si passerebbe alla fase dei miglioramenti competitivi?</i></p> <p>D</p> <p><i>Nel caso in cui, al momento dell'apertura delle buste, si dovesse invece verificare la seguente condizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Lotto A: due/tre offerte di uguale importo da parte di due/tre partecipanti diversi; -Lotto B: due/tre offerte di uguale importo da parte di due/tre partecipanti diversi. <p><i>Come si procederebbe all'aggiudicazione dei due lotti?</i></p> <p>E</p> <p><i>Se si procedesse per sorteggio su entrambi i lotti e nel caso in cui venisse sorteggiato lo stesso partecipante, si passerebbe alla fase dei miglioramenti competitivi?</i></p>	<p>Il quesito si riferisce al par. 6.5.2 del Disciplinare; pertanto si assume che, nella condizione indicata, il partecipante che ha presentato offerta per il Lotto A sia uno dei due partecipanti che hanno presentato offerta per il Lotto B.</p> <p>A</p> <p>Il paragrafo 6.5.2 prevede che "si procede alla determinazione delle offerte vincenti secondo le modalità previste al paragrafo</p>

				<p>Se i partecipanti sono due ed entrambi hanno presentato offerta, di uguale importo, per ciascuno dei due lotti, la procedura prevede sostanzialmente il sorteggio tra le due possibili combinazioni vincenti, di pari importo complessivo:</p> <p><u>Combinazione 1:</u></p> <p>Offerta del partecipante 1 su Lotto A Offerta del partecipante 2 su Lotto B</p> <p><u>Combinazione 2:</u></p> <p>Offerta del partecipante 2 su Lotto A Offerta del partecipante 1 su Lotto B</p> <p>Si procede all'aggiudicazione in base all'esito del sorteggio.</p> <p>E</p> <p>Non si passa alla fase dei miglioramenti competitivi (vedi risposta D precedente).</p>
24		8	<p><u>capitolo 8 – Fase dei miglioramenti competitivi</u></p> <p><i>Si chiede di chiarire quali siano le conseguenze per il partecipante, nel caso in cui, pur avendo presentato un'offerta iniziale, decida di non partecipare alla fase dei miglioramenti competitivi. Si chiede in particolare di confermare che, in tal caso, sarà comunque disposto lo svincolo del deposito cauzionale, o della cauzione costituita dal partecipante ai sensi del paragrafo 6.1.3.</i></p>	<p>Sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale, o della cauzione costituita dal partecipante ai sensi del paragrafo 6.1.3, a condizione che il partecipante non sia detentore di un'offerta vincente. Nel caso sia detentore di un'offerta vincente, quest'ultima resta, comunque, vincolante finché non venga, eventualmente, superata da altra offerta nel corso dei miglioramenti competitivi e dichiarata conseguentemente decaduta.</p>
25		8.3	<p><u>par. 8.3 – Tornate e informazioni ai partecipanti</u></p> <p>Il par. 8.3 del Disciplinare di Gara stabilisce che "<i>prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata il Responsabile comunica le seguenti informazioni: e) importo e detentore dell'offerta momentaneamente vincente, ai sensi del paragrafo 8.5, per ciascuno dei due lotti</i>".</p> <p><i>Con riferimento alla predetta previsione, si chiede di confermare - al fine di garantire la piena trasparenza della procedura - che verranno comunicati anche gli importi e i detentori delle offerte scartate.</i></p>	<p>Il paragrafo 8.3 del Disciplinare prevede che "Al termine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti ...</p> <p>...</p> <p>b) elenco delle offerte valide presentate nel corso della tornata, indicando per ognuna il partecipante, il lotto per cui è presentata l'offerta, l'importo offerto;"</p>

				Prima della prima tornata, le offerte iniziali valide vengono lette nella seduta pubblica con le modalità previste al paragrafo 6.4.2 del Disciplinare.
26		8.4	<p><u>par. 8.4 – Offerte valide</u></p> <p>Il par. 8.4 prevede che i partecipanti che detengono un’offerta vincente possano presentare un rilancio sulla propria offerta vincente.</p> <p>A</p> <p><i>Si chiede se, in tal caso, sia possibile presentare un’offerta anche o, in alternativa, per l’altro lotto e se sia possibile presentare rilanci anche rispetto a proprie offerte non vincenti.</i></p> <p>B</p> <p><i>Si chiede, inoltre, di voler confermare che sarà considerata valida l’offerta proposta dal partecipante su un lotto diverso da quello oggetto dell’offerta iniziale.</i></p>	<p>A</p> <p>Solo un’offerta vincente può essere rilanciata dal detentore. Un partecipante non può essere detentore, in uno stesso momento della gara, di più di un’offerta vincente. Un partecipante detentore di un’offerta vincente non può presentare offerta per l’altro lotto.</p> <p>B</p> <p>L’offerta sarà considerata valida se conforme a quanto previsto al paragrafo 8.4. Sarà, quindi, considerata non valida se il partecipante è, all’inizio della tornata corrente, detentore dell’offerta vincente per il lotto per il quale ha presentato l’offerta iniziale.</p>
27		8.6.1	<p><u>par. 8.6.1 – Incrementi percentuali</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 8.6.1, è previsto che <i>“Dopo la quinta tornata, l’incremento minimo percentuale per un lotto scende al valore indicato come “incremento finale” in Tabella 1, a partire dalla tornata successiva ad una tornata in cui sia rimasta invariata l’offerta vincente per il lotto stesso.”.</i></p> <p><i>Si chiede di poter avere maggiori dettagli al riguardo, se del caso, anche attraverso una esemplificazione del funzionamento del meccanismo.</i></p>	<p>Nelle prime cinque tornate l’incremento percentuale è pari al valore indicato come “incremento iniziale” in Tabella 1.</p> <p>Nella sesta tornata l’incremento minimo percentuale per un lotto scende al valore indicato come “incremento finale” in Tabella 1, se l’importo dell’offerta vincente per il lotto al termine della quinta tornata è invariato rispetto a quello della quarta tornata. In caso contrario rimane pari all’“incremento iniziale” e lo stesso criterio si applica alle successive tornate fino al raggiungimento della condizione per la diminuzione dell’importo minimo percentuale.</p>
28		8.6.3	<p><u>par. 8.6.3 – Importi minimi per nuove offerte</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 8.6.3 del Disciplinare di gara, l’importo minimo di una nuova offerta per un lotto è uguale al valore di base d’asta, se non sono state presentate offerte per il lotto.</p> <p><i>Si chiede di voler confermare che nel caso in cui la fase dei miglioramenti competitivi sia stata avviata in ragione della</i></p>	<p>Si conferma, nel caso che la nuova offerta sia relativa al lotto per il quale non è stata presentata alcuna offerta iniziale.</p>

			presentazione da parte di due partecipanti di una offerta valida ciascuno rispetto al medesimo blocco, la nuova offerta valida potrà essere rappresentata dalla base d'asta.	
29		8.6.4	<p><u>par. 8.6.4 – Importi minimi per rilanci su proprie offerte</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 8.6.4, è indicato il criterio di calcolo relativo all'importo minimo per un rilancio su una propria offerta vincente.</p> <p>A</p> <p><i>Si chiede di voler confermare che anche nelle prime 5 tornate, l'incremento minimo percentuale per rilanci sulle proprie offerte vincenti sia pari all'1%.</i></p> <p>B</p> <p><i>Nel caso in cui sia possibile presentare un rilancio su una propria offerta non vincente, si chiede se il relativo rilancio sia pari all'1 o al 5%, in particolare, laddove, l'offerta risulti non vincente a seguito di sorteggio, sebbene di pari valore rispetto alla vincente.</i></p>	<p>A</p> <p>Si conferma.</p> <p>B</p> <p>Non è possibile presentare un rilancio su offerte non vincenti.</p>
30		8.7	<p><u>par. 8.7 – Ultime migliori offerte</u></p> <p>Premesso che, ai sensi del par. 8.7, ogni partecipante ha facoltà di presentare una ultima migliore offerta, per ciascuno dei due lotti, identificando esplicitamente la sua offerta come tale e che tale tipologia di offerta è valida anche se l'incremento percentuale rispetto all'offerta vincente è inferiore a i%.</p> <p><i>Si chiede di voler confermare che l'ultima migliore offerta può essere inferiore al 5% nelle prime 5 tornate e inferiore al 3% dopo le prime 5 tornate.</i></p>	Si conferma.
31			<p><u>Mancata presentazione di offerte</u></p> <p><i>Si chiede di chiarire quale sia il regime applicabile nel caso in cui nessuno presenti offerte iniziali per i lotti oggetto di gara.</i></p>	Non è previsto alcun regime nel caso in cui non siano state presentate offerte .